

## IL REATO DEL CONTRIBUENTE NEL SUPERBONUS 110%

Come noto con l'introduzione delle agevolazioni fiscali, di cui ai vari decreti rilancio e/o "semplificazioni" ( DL. 34/2020 – L. 108/2021 - DL. 13/2022) il Legislatore ha voluto dare un notevole impulso alla ripresa economica facilitando, in particolare, uno dei settori trainanti dell'economia, rappresentato dall'edilizia. L'idea di promuovere, in osservanza alle correnti finalità di risparmio energetico e salvaguardia ambientale, la riqualificazione del vetusto patrimonio edilizio italiano, ha indubbiamente portato ad un forte incremento della domanda di ripresa produttiva ed offerta occupazionale che da vario tempo erano stagnanti nel sistema italiano. La possibilità generalizzata di usufruire, de facto, di interventi manutentivi a costo zero, come ipotizzato nella normativa del superbonus 110%, ha generato il moltiplicarsi di centinaia di operatori che si sono letteralmente precipitati nel nuovo "business" economico-imprenditoriale, il che, come purtroppo molte volte avviene in Italia, ha attirato anche appetiti malavitosi che possono coinvolgere l'ignaro contribuente.

Sul punto, le introdotte normative, segnatamente il D.L 34/2020, già prevedono ipotesi di reato, nella c.d. "falsa asseverazione", di natura propria a carico delle varie figure professionali tecniche, deputate al delicato compito di certificare la veridicità e/o congruità, degli eseguiti interventi di riqualificazione, alle previsioni di legge e regolamentari. Con il successivo intervento legislativo (DL 13/2022), si aggiustava il tiro "repressivo", integrando la fattispecie di reato a carico dei c.d. "asseveratori" con la previsione della punibilità anche nel caso delle "omesse informazioni di circostanze rilevanti ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali richieste"

Quanto sopra, però, relativamente alla posizione dei Tecnici operanti nel settore. L'aspetto di interesse riguarda, invece, la posizione del contribuente beneficiario delle agevolazioni, nelle ipotesi di eventuale concorso, nel fatto proprio di cui al reato di "falsa asseverazione". Poiché, se è pur vero che la fattispecie delineata concerne la commissione dell'illecito illecito, tipico, da parte del Tecnico incaricato, il quale risponde di per sé; dal punto di vista erariale, ci si pone la domanda, circa la posizione del contribuente-utilizzatore finale del beneficio non dovuto.

In buona sostanza, la figura di colui che: privato, amministratore di condominio, nei limiti dei poteri al medesimo conferiti dall'assemblea, nonché dei singoli condomini facenti parte della stessa e deliberanti l'incarico al tecnico che ha falsamente asseverato.

Trattandosi di benefici fiscali, attuati mediante i c.d. delitti dichiarativi e non, la normativa di riferimento, per il contribuente-fruitori, non può essere che quella di cui al **Dlgs. 74/2000 – art. 10 quater**, ossia l'indebita compensazione di crediti e debiti erariali, sempre con riferimento al superamento della soglia di punibilità che, nella fattispecie, è di cinquantamila euro. I recenti arresti giurisprudenziali, in ambito penale tributario - Sentenza Cass. Penale 11795/2021 - smentendo gli orientamenti precedenti, limitanti l'area di applicazione del reato in questione, alle sole compensazioni indebite dell'iva e dell'irpef ; diversamente, rigidamente interpretando la normativa di cui all'art. 17 del dlgs.241/1997 che estendeva, con il modello c.d. "F. 24", l'area di applicazione dell'istituto delle compensazioni anche ai crediti di natura contributiva, previdenziale ed altri, ha ritenuto ricompresi nell'area di cui all'art. 10 quater di cui sopra, anche gli altri crediti aventi natura tributaria.

Ma ancora, altra ipotesi di responsabilità, di natura concorsuale, del committente i lavori, è quella dell'impresa fornitrice i materiali, la quale nella situazione sopra delineata, avendo emesso la documentazione contabile (fatture, ricevute e/o bolle di consegna dei materiali), il responsabile potrà essere chiamato a rispondere del reato di cui **all'art. 2 Dlgs 74/2000**, sopra ricordato, ossia l'emissione di fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti, sempre nel quadro dei benefici fiscali ricevuti, questo, tra l'altro viene punito a solo titolo di condotta, indipendentemente dall'esistenza di una soglia economica di punibilità, come nella sopra ricordata situazione.

Conclusivamente, la necessità di una sempre e più adeguata tutela del contribuente, vuoi consumatore in generale, vuoi utilizzatore delle provvidenze e/o agevolazioni fiscali in materia, da parte di professionalità tecniche o fiscali, adeguatamente preparate e di particolare serietà, si impone, come sopra indicato, dalla sempre maggiore complessità delle normative in vigore.

La mancanza di adeguata assistenza, non solo nella fase iniziale della proposizione della domanda, ma anche nello svolgimento di tutto l'iter procedimentale amministrativo, può esporre il contribuente non solo ai rilievi penali di cui sopra, ma a sicure azione di rivalsa successive da parte dei competenti Uffici Finanziari.

Roma, 10 Gennaio 2023.

Antonio Petillo

(avvocato del Foro di Roma

Specialista in diritto penale tributario)